



Comune di Padova

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475 - fax 049.8207126

Codice Fiscale 00644060287

mail verdepubblico@comune.padova.it - PEC verde@pec.comune.padova.it

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 10 DEL 12/03/2020

Oggetto: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura temporanea dei Parchi di Padova.

IL SINDACO

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art.35, ove si prevede che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, in particolare, all'interno del territorio della città di Padova e provincia;

DATO ATTO che nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si dispone di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*

CONSIDERATO che, con i provvedimenti suddetti, viene posto l'obiettivo generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone ed evitare ogni occasione, salvo che per stretta necessità, di possibile contatto con conseguente potenziale contagio;

RITENUTO di attivare in sede locale, nel rispetto e in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure di prevenzione e contenimento volte a contenere l'incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

RITENUTO, quindi, di disporre, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, il divieto di accesso, sino al 3 aprile incluso, a tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali della Città di Padova;

CONSIDERATO che sono stati verificati assembramenti nei parchi cittadini e che c'è la difficoltà oggettiva di una vigilanza costante e l'impossibilità di attivare un presidio fisso in tutte le aree;

SENTITO il Prefetto;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

l'interdizione all'accesso, sino a venerdì 3 aprile 2020 compreso, a tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali.

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.

AVVERTE

Che è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e che chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. D. Lgs 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Sergio Giordani